Prof. Avv. Edoardo Polacco

Patrocinante in Cassazione

00197 Roma, (RM) - Via G.L. Lagrange 1
tel./fax r.a.: 06 32110001 -mob.: 3356409747
avv.edoardopolacco@alice.it-www.avvocatopolacco.it
avvedoardopolacco@puntopec.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI .....

DENUNCIA QUERELA

Il sottoscritto ..... nato a.....
il ....., residente a ..... in Via .....
ed ivi elettivamente domiciliato, quale costituenda parte civile, rappresentato dall'avv. Edoardo Polacco con studio in Roma Via Lagrange n.1 , dichiarano di voler proporre denuncia querela nei confronti di :

1) **Giuseppe CONTE nato l'8 agosto 1964 domiciliato , per la carica, in Roma P.zza Colonna, presso la Presidenze del Consiglio dei Ministri**

Ed eventualmente nei confronti degli altri soggetti che dovessero emergere durante le indagini.

Esclusivamente, ove nelle azioni descritte si ravvisassero azioni contrarie al codice penale

FATTO

Il Consiglio Dei Ministri in data 31 gennaio 2020, deliberava lo "*stato di emergenza*", in virtù dell'art. 7, comma 1, lettera c) e art.24, comma 1, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 , da quella data fino al 31 luglio dello stesso anno:

(Art. 7) 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a)b)

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24...("**art. 24** -il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione....").

In data 23 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri , presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte varava il D.L. 23.2.2020 n.6 poi convertito in legge n.13 del 5.3.20 (unica conversione in legge attuale) decretava che (art.1) "1....***le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento*** *adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. 2.* ***Tra le misure di cui al co.1 possono essere adottate anche le seguenti:*** *a) divieto di allontanamento dal comune... c) sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura...e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o provato anche di carattere culturale ludico sportivo e religioso...j)chiusura di tutte le attività commerciali... k) chiusura o limitazione degli uffici pubblici...". Decretava all'art.3 :"le misure di cui agli artt. 1 e 2 sono adottate... con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri...".* Decretava all'art.4:" ***....il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente Decreto è punito ai sensi dell'art. 650 cp....***

E' importante evidenziare , quindi che il Decreto Legge suddetto NON EMANAVA NESSUNA MISURA/DIVIETO, ma demandava alle Autorità Competenti l'emanazione di tali misure , talchè non essendo previsti divieti anche l'eventuale "responsabilità Penale" futura non aveva potere di vigenza ma esclusivamente di indirizzo.

E ciò è talmente vero che il Presidente del Consiglio Dei Ministri si vedeva costretto a soli 12 giorni di distanza del Decreto Legge ad emanare , in data 8.3.20 , il DPCM avente per oggetto " ulteriori disposizioni attuative al D.L. 23.2.20 n.6 " decretando :"...sono adottate le seguenti misure...", facendo proprie le indicazioni di indirizzo del Decreto Legge n.6 del 23.2.20 indirizzate all'eventuale attuazione delle Autorità

Competenti., comminando, con questo DPCM , all'art.4 co.2 la punizione ai sensi dell'art.650 cp di chi non ottemperasse a tali disposizioni.

Quindi non solo con il DCPM emetteva specifici divieti che non erano stati varati dal D.L. che infatti affermava "*possono essere adottati dalle Autorità Competenti*", e quindi non certo dal Consiglio dei Ministri che non sembra essere una Autorità Competente ma, **varati i divieti , promulgava la sanzione penale.**

Violando quindi , eventualmente , l'art.1 c.p.(Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge) e l'art. 25 della Costituzione Italiana.

Sempre con "presunto valore di legge" il DPCM del 8.3.20 prevedeva all'art.1 co.g) : "***sono sospese tutte le manifestazioni, eventi in luogo pubblico o , in luoghi pubblici o aperti al pubblico privato, ivi compresi quali .....quello.... religioso***..." ed al co. V) **"sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri**...".

Pertanto il DCPM dell' 8.3.20 , con tale normazione regolamentare e senza forza di legge e meno che mai di legge costituzionale, vietava le manifestazioni/cerimonie religiose , in aperto palese conflitto con **l'art.20 della Costituzione** che vieta espressamente qualsiasi limitazione al culto ed art. 70 della Costituzione europea.

Con **Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19** il Governo, accortosi forse degli errori normativi commessi, emanava nuovamente le stesse precedenti norme modificando nettamente le sanzioni che da penali divenivano amministrative. Infatti l'art. 4) recita :" ...***il mancato rispetto delle misure di contenimento... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e NON SI APPLICANO LE SANZIONI CONTRAVVENZIONALI PREVISTE DALL'ART. 650 DEL CODICE PENALE*** ".

Con DPCM del 22.3.20 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte decretava tra l 'altro : " *art. 1- 1.* ***Sono sospese tutte le attività produttive e commerciali...b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi dal luogo diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano...*** ", reiterando in peius, con ancora più vincoli personali, la cassazione dei diritti inviolabili degli uomini riferiti alla libera circolazione e libertà degli individui , violando l'art. 105 della Costituzione Europea e l'art.13 e 16 della Costituzione italiana.

Con D.L. n.18 del 17.3.20 veniva emanato il seguente **articolo 102**) :***il conseguimento della laurea magistrale... abilita all'esercizio della professione di medico- chirurgo...***".

Dimenticando forse che, anche in tale materia, vige una "riserva di legge di rango costituzionale", infatti proprio la **Costituzione Italiana all'art. 33** prevede espressamente l'esame di Stato per le libere professioni .

Infine, in data 26.4.2020, veniva emanato un ulteriore DPCM che, dal punto di vista delle fonti di legge, cita ESCLUSIVAMENTE/ESPRESSAMENTE la legge 400/88 che disciplina le attività di Governo ed i poteri "regolamentari" dello stesso ed esclusivamente il Decreto n.19 del 25.3.20 (ancora non convertito in legge) senza ulteriori fonti di legge, per poi elencare le fonti normative regolamentari di secondo grado (DPCM) ed all'art. 1, per la prima volta , nei Decreti Legge citati all'art.1 "***ordina le misure di contenimento e divieto di spostamento***" . E' assolutamente da evidenziare questo nuova esternazione regolamentare e non legislativa che modifica sostanzialmente il precedente Decreto Legge senza averne assolutamente i poteri ordinando nuove "coercizioni" per cittadini ed imprese .

GRAVI DANNI ALLA COLLETTIVITA' ED AI CITTADINI

Orbene tutta tale mole normativa, ampiamente descritta, assolutamente ondivaga/incerta/contraddittoria nei suoi presupposti scientifici ha creato un danno incalcolabile sia al pese tutto ed all'economia italiana sia ad ogni singolo cittadino ed anche al sottoscritto che per oltre due mesi non è potuto uscire dal proprio domicilio, non ha potuto coltivare affetti ed amicizie, non ha potuto implementare la propria economia domestica in virtù di norme possibilmente illegittime/incostituzionali, divenute legge (decreto legge) solo in data 26.4.2020 .

NORME PRESUMIBILMENTE VIOLATE della COSTITUZIONE ITALIANA

art. 13
La libertà personale è inviolabile

art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge

Art. 33

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

NORME PRESUMIBILMENTE VIOLAZIONE DELLA Costituzione europea: carta dei diritti fondamentali dell'Unione 29/10/2004

Articolo II-63: Diritto all'integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
Articolo II-66: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-105: Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Articolo II-67: Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo II-70: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

Alla luce dei fatti esposti, il sottoscritto, dichiara di

PROPORRE DENUNZIA QUERELA CONTRO

1) **Giuseppe CONTE nato l'8 agosto 1964 domiciliato , per la carica, in Roma P.zza Colonna, presso la Presidenze del Consiglio dei Ministri**

Ed eventualmente nei confronti degli altri soggetti che dovessero emergere durante le indagini

ove nelle azioni narrate ovvero in quelle oggetto di eventuali indagini investigative fossero ravvisati fatti contrari al Codice Penale ed eventualmente

CON

particolare riguardo per il reato

ex art. 283 cp (attentato contro la Costituzione dello Stato),

ex art. 323 cp co.2 (abuso d'ufficio)

ex art. 610 (violenza privata)

e per tutti gli eventuali ulteriori illeciti penalmente rilevanti che si ravvisassero in questa notizia .

Con riserva di integrare la prova orale, testimoniale e documentale,conclude chiedendo la punizione dei responsabili con una giusta pena ove nelle azioni descritte si ravvisassero azioni contrarie al codice penale

Con riserva pure di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni.

Si chiede, inoltre, ai sensi degli artt. 405, 408 cpp, di essere avvisati della eventuale richiesta di proroga del procedimento *de quo* e della eventuale richiesta di archiviazione dello stesso, nonché dell'eventuale richiesta di emissione di decreto penale alla quale sin da ora ci si oppone.

firma.....

//querela conte coronavirus

Prof. Avv. Edoardo Polacco

Patrocinante in Cassazione

Via G.L.Lagrange 1
00197 Roma, (RM)

tel./fax r.a.: 068085895
mob.: 3356409747
mail: avvocatopolacco@gmail.com
avv.edoardopolacco@alice.it
Pec: avvedoardopolacco@puntopec.it
web: www.avvocatopolacco.it

A TUTTE LE FORZE DELL'ORDINE

Oggetto : comunicazione di "stato di necessità ed urgenza" ai sensi del D.L. 19/20 e seguenti

Si comunica che il latore della presente si sta spostando dalla propria abitazione, alla più vicina stazione di Polizia/Carabinieri/Procura al fine del deposito di querela per reati gravi previsti dal Codice Penale .

Prof. Avv. Edoardo Polacco

Roma 29.4.2020